



**SERVIZIO PER L'IMPIEGO, AFFARI ISTITUZIONALI
TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE**

Al Comune di Arena Po

Autorità Procedente della VAS

Autorità Competente della VAS

**OGGETTO: CONFERENZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA PROPOSTA DI
VARIANTE PARZIALE AL PGT DEL COMUNE DI ARENA PO**

L'Amministrazione Comunale di Arena Po, con delibera di Giunta Comunale n.115 del 30.12.2022 ha dato avvio al procedimento di una Variante puntuale al Piano delle Regole del vigente PGT la cui competenza all'approvazione è posta in capo al Comune, e della relativa procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per l'insediamento di un "campo fotovoltaico a terra", per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Secondo gli obiettivi del Comune, l'iniziativa si configura nell'interesse pubblico generato dalla realizzazione di interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale promosse a scala internazionale (Protocollo di Kyoto), nazionale (Piano Energetico Nazionale), regionale (Piano Energetico Regionale) e provinciale (Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia).

La variante al piano delle regole è finalizzata all'introduzione di una zona omogenea "D1- Produttiva per realizzazione Parco Fotovoltaico", da prevedere a ridosso dell'area produttiva ove è localizzata un piazzale intermodale di auto ad Arena Po in località Piantà. A tal fine è stato introdotto un nuovo articolo all'interno delle vigenti NTA che disciplina la zona e l'intervento.

L'area interessata ha una superficie di circa 12,5 ettari. Il Vigente Piano di governo del Territorio (PGT) classifica l'area come area agricola.

L'area dove dovrebbe essere realizzato l'impianto fotovoltaico non ricade in siti Unesco, vincoli paesaggistici, con visivi panoramici, parchi archeologici, aree naturali protette, zone umide, aree ex Galasso, zone umide.

La proposta progettuale è stata costruita sulla base della costruzione di un quadro analitico che ha studiato tutti gli aspetti del territorio, la pianificazione sovraordinata, e la legislazione di settore.

Tutto ciò premesso per gli aspetti ambientali, valutata la documentazione pubblicata sul sito SIVAS della regione Lombardia, si rappresenta quanto segue:

- l'analisi di coerenza ha affrontato gli aspetti indotti dalla variante con la pianificazione sovraordinata, con gli aspetti socio economici, e, con la normativa di tipo comunitario, nazionale e regionale:

La disamina del livello di pianificazione sovraordinata e comunale ha evidenziato, con particolare riferimento alla Rete verde provinciale

Si è rilevato che il PGT perimetra la Rete ecologica a scala comunale, mantenendo un “corridoio verde” a sud dell’area senza includerla ma, individuando il filare alberato al confine sud dell’area quale elemento da preservare e qualificare.

Il rapporto preliminare specifica espressamente che la variante individua l’area tra “.... *omissis*... *gli ambiti “produttivi” con specifica destinazione per “campo fotovoltaico. La normativa collegata ammette esclusivamente la realizzazione di impianti per tale tipologia, i quali prevedono la copertura del suolo per un arco temporale definito (massimo 20-25 anni) senza comportare significative trasformazioni del suolo (se non per la posa delle strutture di sostegno, comunque non permanenti e rimovibili). Inoltre l’area, contigua ad un insediamento produttivo, non è soggetta a tutela di carattere ambientale, naturalistico o paesaggistico, né a limitazioni di tipo idrogeologico. Non si configura pertanto una trasformazione del suolo permanenteomissis.....”*

Relativamente al tema degli impianti fotovoltaici, a fronte dell’emergenza energetica e viste anche le difficoltà di approvvigionamento del gas, si è assistito negli ultimi anni all’emanazione di normative nazionali finalizzate a semplificare semplificando le procedure per l’installazione di impianti in modo da creare un contesto favorevole alla diffusione delle fonti alternative.

In particolare, sono state disposte delle semplificazioni normative inerenti all’installazione del **fotovoltaico a terra su terreno agricolo** che negli ultimi 20 anni ha avuto un forte incremento anche nel nostro Paese.

Per l’installazione di un impianto fotovoltaico a terra verranno considerate come idonee le seguenti aree:

- aree classificate agricole, racchiuse da un perimetro in cui i punti abbiano una distanza di non più di 500 m da zone a destinazione artigianale, industriale e commerciale, comprese cave e miniere ed i siti di interesse Nazionale;
- aree interne ad impianti industriali e stabilimenti, nonché aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 500 m dallo stesso impianto e stabilimento;
- aree in prossimità di rete autostradale ad una distanza non superiore a 300 m.

Un recente decreto del febbraio 2023 ha introdotto ulteriori forme di semplificazione relativamente al titolo abilitativo per la realizzazione di tali impianti introducendo la possibilità della semplice comunicazione, e in tema di tutela del paesaggio, non essendo più necessaria per alcuni ambiti ricadenti in aree di vincolo di cui al decreto legislativo 42/2004, l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica sostituita da un regime autorizzatorio che prevede l’invio del progetto alla competente Soprintendenza che dovrà esprimere eventuali elementi ostativi o di criticità, entro e non oltre trenta giorni, decorsi i quali il progetto si intende approvato.

La stessa Regione Lombardia a seguito delle modifiche normative sopravvenute ha ritenuto non più applicabile in toto il vigente piano energetico regionale, confermando che se ricadenti in certe fattispecie sono istituibili anche impianti fotovoltaici a terra in aree che il PTCP individua come ambiti agricoli strategici.

Il Comune ha ritenuto ad individuare una nuova zona e relativa norma che disciplini tali interventi.

A tal fine coerentemente con gli obiettivi di sostenibilità quali il consumo di suolo una riflessione deve porsi sulla fase di dismissione, che dovrà essere opportunamente garantita.

A tal fine come tra l'altro presente nel rapporto preliminare prodotto a corredo della verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica si richiede che la normativa di riferimento venga integrata con un comma che specifichi che l'intervento è temporaneo e non permanente, e che al termine della vita utile dell'impianto, dovrà essere prevista la dismissione dello stesso e la restituzione dei suoli alle condizioni ante-operam, e che non potranno essere previste altre tipologie di impianti o attività produttive.

Inoltre al fine di non creare dubbi interpretativi dovrà essere specificato all'interno del nuovo articolo che la realizzazione di attrezzature inerenti gli impianti di produzione di energia rinnovabile è collegata esclusivamente ai campi fotovoltaici a terra e non può essere estesa per analogia ad altri tipi di impianti.

Infine si rileva che alla pagina 26 del rapporto preliminare compare un errore sulle date di approvazione del PTCP.

Cordiali saluti

Il Responsabile U.O. Pianificazione Territoriale
e compatibilità paesistica
f.to Arch. Vincenzo Fontana

Il Dirigente

Dott.ssa Elisabetta Pozzi